

**COMUNE DI CALCINAIA**  
**(Provincia di PISA)**

---

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE ENTRATE**

**Anno 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n. .... del ....**

INDICE

	<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE	4
	<b>TITOLO II – ENTRATE COMUNALI</b>	
ART. 3	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE	5
ART. 4	REGOLAMENTI SPECIFICI PER SINGOLA ENTRATA	5
ART. 5	DELIBERA ALIQUOTE E TARIFFE	6
ART. 6	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	6
	<b>TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	
ART. 7	SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE	6
ART. 8	MODALITA' DI PAGAMENTO	7
ART. 8 BIS	RAVVEDIMENTO OPEROSO	8
ART. 9	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	8
ART. 10	POTERI ISPETTIVI	9
ART. 11	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA	9
ART. 11 BIS	RISCOSSIONE VOLONTARIA	11
ART. 12	SANZIONI	12

ART. 13	DILAZIONI DI PAGAMENTO	12
	<b>TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA</b>	
ART. 14	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	13
ART. 15	PROCEDURE	14
ART. 16	ABBANDONO DEL CREDITO	15
	<b>TITOLO V – ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI</b>	
ART. 17	TUTELA GIUDIZIARIA	15
ART. 17 BIS	RECLAMO/MEDIAZIONE	16
ART. 18	AUTOTUTELA	18
ART. 19	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
	<b>TITOLO VI – RIMBORSI E COMPENSAZIONE</b>	
ART 20	RIMBORSI	18
ART. 21	COMPENSAZIONE	19
	<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	
ART. 22	DISPOSIZIONI FINALI	20
ART. 23	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	20

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, aventi natura tributaria o extratributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 267/00, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, in osservanza dei principi contenuti nella Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare un buon andamento dell'attività amministrativa in genere e tributaria in particolare, in ossequio ai principi di equità, efficacia, funzionalità, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, in particolar modo riguardo l'attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso ed ai rimborsi.

### **Articolo 2**

#### **Limiti alla potestà regolamentare**

1. Il regolamento non può dettare norme relative all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. Le disposizioni riguardanti la parte inerente la disciplina delle entrate tributarie contenute nei regolamenti delle singole entrate, sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.

## **TITOLO II**

### **ENTRATE COMUNALI**

#### **Articolo 3**

#### **Individuazione delle entrate**

Costituiscono entrate disciplinate in via generale dal regolamento quelle di seguito elencate:

- Entrate Tributarie;
- Tutte le altre entrate proprie del Comune;
- Eventuali imposte, tasse, canoni, diritti ecc. che saranno attribuiti al Comune da leggi successive all'adozione del presente regolamento in base alla ritrovata autonomia impositiva.

#### **Articolo 4**

#### **Regolamenti specifici per singola entrata**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, le singole entrate possono essere ulteriormente disciplinate con appositi regolamenti in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura delle medesime.
2. I regolamenti tributari vengono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione di legge.
3. I regolamenti che disciplinano ogni singola entrata tributaria devono essere pubblicati sul portale del Ministero Economia e Finanze – Fiscalità Locale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, per garantirne l'efficacia.
4. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole e certa applicazione delle disposizioni adottate

5. Le disposizioni dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti non previsti da disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

### **Articolo 5**

#### **Delibera Aliquote e Tariffe**

1. Le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe devono essere adottate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

### **Articolo 6**

#### **Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici di cui al precedente comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti, salvo che non abbisognino di essere disciplinate mediante norme di regolamento nel qual caso si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

## **TITOLO III**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 7**

##### **Soggetti Responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione delle entrate compete:

- Nel caso di gestione diretta, al funzionario responsabile dell'entrata specifica designato dalla giunta comunale;
  - Nel caso di gestione in concessione, al concessionario.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'articolo n. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro i 10 giorni successivi all'accertamento medesimo.
  3. Ai funzionari responsabili di ciascun tributo compete altresì l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli da essi formati per la riscossione delle entrate tributarie.
  4. Le forme di gestione prescelte debbono comunque garantire che le comunicazioni, le trasmissioni dei dati, i controlli e le verifiche (anche di competenza di altre pubbliche autorità) previste dall'ordinamento avvengano in conformità alle relative disposizioni giuridiche e tecniche.

## **Articolo 8**

### **Modalità di pagamento**

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, ove non specificato diversamente nello specifico regolamento dell'entrata, qualsiasi entrata disciplinata dal presente regolamento può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - Versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune Servizio di Tesoreria;
  - Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - Assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, così come previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n.

1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

- Moneta elettronica (bancomat, carta di credito);
  - Servizio PagoPA, ove questo sia attivato.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa *valuta fissa per il beneficiario* per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
  3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
  4. Le modalità di riscossione prescelte debbono comunque garantire che le comunicazioni, le trasmissioni dei dati, i controlli e le verifiche (anche di competenza di altre pubbliche autorità) previste dall'ordinamento avvengano in conformità alle relative disposizioni giuridiche e tecniche.

#### **Articolo 8 bis** **Ravvedimento operoso**

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento totale o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dalle leggi in materia.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è stata accertata la violazione del contribuente, ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ed i soggetti coobbligati abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Articolo 9** **Attività di verifica e controllo**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro



adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibile di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun tributo, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalle norme vigenti in materia, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione alla attività in argomento.
7. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

## **Articolo 10**

### **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del funzionario responsabile di ogni singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

## **Articolo 11**

### **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 e 162, legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 160/2019, l'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. In questi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.
5. Gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

6. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
7. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui ai commi precedenti al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
8. Salvo diversa disposizione di legge, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente.
9. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
10. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, la riscossione delle somme in esso indicata, nel suo ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle commi precedenti. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui al comma 7 e non deve essere inviata l'informativa di cui al comma 8.
11. Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui ai commi precedenti procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva.

**Articolo 11 bis**  
**RISCOSSIONE VOLONTARIA**

1. La riscossione volontaria delle entrate si effettua in forma diretta, con le modalità ritenute più idonee dal responsabile di ciascuna entrata, nel rispetto delle specifiche normative disciplinate nei singoli regolamenti di entrata e nelle disposizioni di legge.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di Legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla Legge.

## **Articolo 12**

### **SANZIONI**

1. Entro i termini previsti dal precedente articolo 11, comma 1, con provvedimento del responsabile del tributo (anche contestualmente all'avviso di accertamento) sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti degli uffici comunali, ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
4. Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

## **Articolo 13**

### **Dilazioni di pagamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 796 della Legge 160/2019, ed in assenza di una apposita disciplina regolamentare dell'entrata, l'Amministrazione o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. L'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 797 Legge 160/2019, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica e finanziaria del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento di rate.
4. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

## **TITOLO IV**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

#### **Articolo 14**

##### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate si effettua in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 1 Legge 160/2019, per quanto previsto nei commi da 792 a 815, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata può effettuare la riscossione coattiva anche tramite l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910 oppure mediante ruolo, tramite Agente della riscossione individuato dalle nome di legge.

#### **Articolo 15**

##### **Procedure**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e dove la legge lo consenta tramite PEC.
2. L'atto di accertamento non e' suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più' annualità'. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà' essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di accertamento e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni e' ridotto a sessanta giorni.
4. Su tutte le somme di qualsiasi natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni

dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 803 Legge 160/2019, i costi di elaborazione e di notifica relativi agli avvisi accertamento sono posti a carico del contribuente

## **Articolo 16**

### **Abbandono del credito**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi 10 Euro.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sull'entrata.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. In relazione ai versamenti spontanei, il versamento del tributo o del canone non è dovuto qualora l'ammontare non superi 5 Euro.
5. L'importo minimo comunque determinato non vale come franchigia.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
7. Gli stessi limiti minimi di importo valgono per i rimborsi.

## **TITOLO V**

### **ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Articolo 17**

#### **Tutela giudiziaria**

1. Nelle controversie giudiziarie di natura tributaria nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, l'organo di rappresentanza del Comune è identificato nel funzionario responsabile del tributo.
2. Il funzionario responsabile del tributo, quale organo di rappresentanza del Comune davanti alle commissioni tributarie, ha facoltà di produrre prove, presentare istanze ed eccezioni, intervenire in giudizio, partecipare alle pubbliche udienze, richiedere le spese ed esperire qualsiasi altra attività ritenuta opportuna o necessaria a tutelare gli interessi del Comune nel processo tributario.
3. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1942, n. 546.
4. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile del tributo relaziona a fine semestre alla Giunta Comunale motivandola analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e di diritto.
5. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile del tributo, le competenze previste ai commi precedenti del presente articolo restano attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario. Le stesse potranno essere esercitate dal responsabile del servizio suddetto, in casi particolari, previa adozione di un atto motivato dal quale derivi adeguata spiegazione circa il discostamento ritenuto necessario e/o opportuno rispetto alla procedura ordinaria sopra evidenziata.
6. Nel caso in cui una o più controversie rivesta carattere di particolare difficoltà o importanza, la Giunta Comunale, su relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo ed approvata dal responsabile del servizio economico finanziario, può incaricare uno o più professionisti ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni.
7. La Giunta Comunale, sempre ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa nelle controversie tributarie, può, a seguito della relazione di cui al comma precedente, per sopravvenute ed inderogabili esigenze e nell'interesse del Comune, stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singolo tributo o per più tributi, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.
8. Il funzionario responsabile del tributo o, in caso di assenza od impedimento dello stesso, il responsabile del servizio economico - finanziario, che hanno rappresentato e difeso il Comune nel processo tributario non sono responsabili



dell'eventuale soccombenza del Comune nel processo stesso e delle relative spese addebitate. Dette spese sono a completo carico del bilancio del Comune.

### **Articolo 17 bis Reclamo /Mediazione**

1. Il presente articolo disciplina l'istituto del reclamo/mediazione introdotto dall'art 17 bis del D. Lgs n. 546/1992, applicabile, a seguito delle modifiche introdotto dal D. Lgs. 156/2015, anche alle controversie instaurate dall'1/1/2016, sugli atti tributari emessi dagli Enti Locali nei limiti di valore di cui al successivo comma 2.
2. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della pretesa è calcolato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs 546/1992.
3. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 3.
6. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, ordinariamente, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto, salvo che non sia previsto diversamente da altra disposizione di legge o regolamento.
7. Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - L'accoglimento totale del reclamo;
  - La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'Ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - Il rigetto del reclamo, e le ragioni di una mancata proposta di mediazione da parte dell'Ufficio;
  - Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente, nonché le ragioni di una mancata proposta di mediazione dell'Ufficio.

8. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
9. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
10. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto.

### **Articolo 18** **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente, senza necessità di istanza di parte, il provvedimento fiscale emesso anche qualora sia divenuto definitivo, se ne riscontra l'illegittimità ed, in particolare, nelle ipotesi di:
  - a) Doppia imposizione;
  - b) Errore di persona;
  - c) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) Errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a similari vicende fiscali conclusesi negativamente. In tale caso il funzionario, riscontrata l'inutilità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

### **Articolo 19** **Accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, istituito sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e disciplinato con regolamento approvato dall'Ente, viene riconosciuto come istituto volto a semplificare e ridurre il contenzioso tributario.

2. Il funzionario responsabile del tributo, a conclusione delle operazioni di accertamento d'ufficio, dovrà esperire tutti i tentativi ritenuti utili e necessari per definire l'accertamento con adesione del contribuente.

## **TITOLO VI**

### **RIMBORSI - COMPENSAZIONE**

#### **Articolo 20**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. (ad es.: dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Interessi nella misura del tasso legale annuo spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

#### **Articolo 21**

##### **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria

utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 22**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata.

#### **Articolo 23**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.